



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 03.06.2002
COM(2002) 250 definitivo

2002/0119 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione 1999/78/CE del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla
conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli
Stati Uniti d'America**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America¹ è stato approvato con la decisione 1999/78/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998².

L'accordo istituisce (all'articolo 14) un comitato misto preposto alla gestione dell'accordo. L'articolo 3 della decisione del Consiglio che approva l'ARR attribuisce alla Commissione, previa consultazione del comitato speciale a tal fine istituito dal Consiglio, taluni compiti, quali gli scambi di informazioni e le verifiche in materia di legislazione applicata dalle parti, come pure, sempre previa consultazione di detto comitato, la definizione, in determinati casi, della posizione della Comunità in seno al comitato misto. Negli altri casi, la posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dal Consiglio.

La Comunità ha recentemente concluso degli ARR anche con l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e il Giappone. Le procedure adottate a tale proposito per i diversi ARR differiscono tra di loro; il presente emendamento mira, tra l'altro, ad uniformarle per quanto possibile.

L'ARR con gli Stati Uniti è particolare, nel senso che conferisce al comitato misto la facoltà di emendare il corpus dell'accordo. Gli altri compiti del comitato misto sono la gestione corrente degli allegati settoriali e la loro eventuale modifica. L'esperienza ha dimostrato che tale modalità di funzionamento è inefficiente e troppo lenta, poiché richiede l'intervento del Consiglio anche in materie puramente tecniche.

1.1.1.1. Di conseguenza, si propone di modificare la decisione del Consiglio che approva l'ARR in modo tale da permettere alla Commissione di stabilire la posizione da adottare in seno ai comitati misti. È prevista un'eccezione per i poteri attribuiti al comitato misto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera g), e dell'articolo 21, paragrafo 2, vale a dire la possibilità di modificare la struttura dell'ARR. In quest'ultimo caso si propone che la definizione della posizione della Comunità spetti al Consiglio.

¹ Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 31 del 4.2.1999, pag. 3).

² GU L 31 del 4.2.1999, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 1999/78/CE del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4;

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America⁴ (in appresso "l'accordo") è opportuno modificare la decisione 1999/78/CE del Consiglio del 22 giugno 1998⁵ al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo;
- (2) il Consiglio deve mantenere il potere di decidere le modifiche da apportare al corpus dell'accordo,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 3 della decisione 1999/78/CE del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America è soppresso e sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto, di cui all'articolo 14 dell'accordo, e nei gruppi settoriali misti istituiti dagli allegati settoriali, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa

³ GUC [...], del [...], pag. [...]

⁴ GUL 31 del 4.2.1999, pag. 3.

⁵ GUL 31 del 4.2.1999, pag. 1.

consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. Nell'ambito delle decisioni che il comitato misto deve adottare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera g), e dell'articolo 21, paragrafo 2, per emendare il corpus dell'accordo, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto o nei gruppi settoriali misti è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*